

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 08/05/2019

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 21.05.2018, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio di € 28.800,00 rimborsabile mediante n. di rate 120 da € 240,00 cadauna ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 100,00 a titolo delle commissioni non maturate a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, oltre spese legali.

Costituitosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) la congruità della somme già restituite a titolo di commissioni rete distributiva (rimborsabili nella misura del 60%) in applicazione delle chiare previsioni contrattuali e secondo il criterio di calcolo riportato nel "*Piano annuale di rimborso*" allegato al contratto. Richiama a supporto le motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16, relativa alla medesima tipologia di contratto; b) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, in quanto la controversia riveste carattere seriale e comunque non ha natura complessa e, in ogni caso, non risulta provato l'effettivo sostenimento dei costi difensivi. Chiede, dunque, che il Collegio rigetti il ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare, benché non eccepito dalla resistente espressamente, si rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento oggetto d'esame, è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti a diverso soggetto, il quale ha acquisito la "titolarità e la gestione" del rapporto e ha emesso il conteggio estintivo, da cui trae origine l'asserito indebito fatto valere dal ricorrente. Il Collegio di Palermo ha ritenuto che "nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto" (cfr. Collegio di Palermo, decisione 26031/18).
3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e del premio assicurativo corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
4. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
5. Dalla documentazione versata in atti risulta che la clausola "commissioni rete distributiva" è descritta nel contratto di finanziamento. A sua volta, il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", precisa che la quota parte delle commissioni rete distributiva, qualificabili come *recurring*, è pari massimo al 60% dell'importo complessivo di tali voci di costo, secondo gli importi espressamente dettagliati nel piano. Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola soddisfi i requisiti previsti dall'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, secondo cui la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale ben può integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, allorché nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. Tuttavia in assenza di una specifica domanda di restituzione della differenza tra quanto rimborsato e quanto dovuto, il Collegio non può riconoscerne il rimborso.
6. Quanto al premio assicurativo, come rilevato dal resistente, il relativo importo non è stato corrisposto dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 15385 del 24 giugno 2019

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI